ACCORDO DI COLLABORAZIONE

per la realizzazione del

Comitato di Coordinamento per il Turismo nella provincia di Savona

PREMESSE

- 1. il Turismo è una componente fondamentale del sistema socio-economico della Provincia di Savona e per il suo sviluppo e la sua competitività necessita di un sistema di organizzazione delle politiche economiche turistiche con un livello sovracomunale di coordinamento ed implementazione delle attività di costruzione, gestione, manutenzione, distribuzione, promozione e commercializzazione dei servizi e prodotti turistici;
- 2. la competitività del turismo dipende anche dalla collaborazione tra soggetti pubblici e privati competenti per materia e dalla capacità degli enti locali di coordinare tra di loro la programmazione e le azioni in materia di turismo superando la frammentazione delle iniziative e le contrapposizioni micro-territoriali controproducenti e dannose;
- 3. con deliberazione delle Giunte Comunali dei Comuni di cui all'articolo 2, è stato approvato l'accordo per l'istituzione del coordinamento per lo sviluppo e la competitività del turismo nella provincia di Savona;
- 4. occorre ora dare attuazione ai contenuti di tale documento e pertanto le parti che sottoscrivono il presente accordo manifestano la volontà di coordinare tra di loro le strategie di politica turistica istituendo un **Coordinamento per il Turismo nella provincia di Savona**, le cui attività saranno coordinate con le politiche e le attività della Regione Liguria, e dei suoi enti strumentali, da un lato e con quelle dei singoli comuni dall'altro.

Visti

- l'art.15 della L.241/90 "le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune";
- l'art. 4 del Dlgs. n.23 del 14 marzo 2011;
- la deliberazione n.568 del 17 luglio 2017 della Giunta regionale della Liguria con cui sono stati definiti i criteri per l'adesione al *Patto Strategico del Turismo in Liguria* ai sensi dell'art.2, comma 82 della L.R.33/2016;
- l'accordo del 13 dicembre 2017 sottoscritto da i Comuni e le Associazioni di categoria parti del presente accordo.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue

ARTICOLO 1

(Finalità)

1. Il presente documento si propone di dare attuazione all'accordo per l'istituzione del Coordinamento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo nella provincia di Savona attraverso la costitu-

zione di un Comitato di Coordinamento", di seguito denominato Comitato di Coordinamento. Quest'ultimo ha lo scopo di concertare ed attuare processi atti a consolidare e sviluppare l'economia della filiera turistica in quanto elemento sostanziale delle politiche di sostegno dell'economia locale. Esso si occupa, esclusivamente in favore e nell'interesse dei soggetti firmatari di:

- definire una politica di sviluppo turistico secondo i più avanzati concetti di sostenibilità economica, ambientale e sociale;
- definire le linee guida per la creazione di prodotti turistici strutturati, capaci di integrare le risorse territoriali, caratterizzati da una precisa identità in grado di valorizzare le specificità del territorio e con un elevato grado di competitività in relazione al mercato;
- sensibilizzare e coinvolgere attraverso azioni di comunicazione interna tutti gli attori locali e le comunità in genere promuovendo e diffondendo i principi legati alla "cultura di sistema" e alla "cultura dell'accoglienza turistica";
- coordinare gli interventi pubblici e privati, individuando le funzioni e i ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nella filiera turistica, secondo principi di integrazione funzionale, al fine di gestire con maggiore efficacia ed efficienza i processi di organizzazione;
- valorizzare, promuovere e commercializzare l'offerta turistica del territorio di riferimento. In particolare si propone di promuovere e realizzare ogni attività, in forma diretta o mediante la collaborazione con società, enti ed organizzazioni operanti in Italia ed all'estero, per il raggiungimento dei fini comuni e nello specifico:
- a) incentivare e sostenere la pianificazione e la riqualificazione territoriale in relazione alle esigenze di sviluppo turistico;
- b) attivare progetti integrati di promozione e sviluppo turistico dell'area anche attraverso interventi di qualificazione dell'offerta turistica e dei servizi. In particolar modo attivare un coordinamento funzionale delle attività di informazione e accoglienza turistica IAT dei comuni firmatari;
- c) dotarsi degli strumenti tecnologici idonei a migliorare l'efficienza della gestione dei processi di organizzazione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico compresi gli strumenti per il monitoraggio del mercato e la formazione continua degli attori pubblici e privati coinvolti nel sistema turistico
- d) integrare ed arricchire l'offerta turistica con prodotti innovativi, elaborati secondo le esigenze di mercato, nell'ottica della valorizzazione delle risorse presenti sul territorio ed in particolare la creazione di strumenti di fidelizzazione della clientela;
- e) incrementare i flussi turistici attraverso l'attuazione di una politica commerciale più efficiente basata sulla segmentazione dell'offerta e indirizzata a favorire la destagionalizzazione delle presenze:
- f) promuovere la realizzazione di ricerche di mercato e di attività di monitoraggio nonché lo svolgimento di programmi di ricerca in campo turistico al fine di attivare un Osservatorio Turistico Locale;
- g) coinvolgere e sensibilizzare Enti, Associazioni e privati presenti sul territorio ed interessati alla organizzazione e promozione di iniziative ed attività portatrici di ricadute positive sui flussi turistici e sulla valorizzazione del territorio.

ARTICOLO 2

(Adesioni)

Aderiscono al presente Accordo di Collaborazione per il Coordinamento i seguenti soggetti: I Comuni di:

Unione Provinciale Albergatori di Savona

La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona.

ARTICOLO 3
(Organizzazione)

Per la gestione del Comitato di Coordinamento è individuato il seguente organigramma funzionale:

· Assemblea del Coordinamento con funzioni di indirizzo, di concertazione, predisposizione e di approvazione del Progetto di Sviluppo Turistico di validità triennale e del Progetto Annuale, dei progetti e del relativo piano economico e finanziario;

· Segreteria Tecnica avente funzioni tecnico e amministrative.

ARTICOLO 4
(Durata)

I soggetti stipulanti convengono di fissare la durata del presente Accordo in anni tre, a decorrere

Alassio

Albenga

Albisola Superiore

Albissola Marina

Finale Ligure

Pietra Ligure

Coldiretti Savona

Confagricoltura Savona

Confesercenti Savona

FAITA Liguria FIAIP Savona

Spotorno

Toirano

Varazze

Loano

Noli

Borghetto Santo Spirito

Le Associazioni di Categoria rappresentative delle imprese:

dalla data della sottoscrizione, prorogabile per altri tre anni.

Confederazione Italiana Agricoltura Savona,

ARTICOLO 5

(Responsabile del coordinamento)

La Camera di Commercio Riviere di Liguria è l'Ente al quale i soggetti firmatari conferiscono mandato per svolgere attività di coordinamento delle attività stabilite dai Soggetti sottoscrittori del presente accordo.

ARTICOLO 6

(Attribuzioni del responsabile del coordinamento)

- 1. La Camera di Commercio Riviere di Liguria quale Ente responsabile del coordinamento e per espressa delega dei Soggetti convenzionati:
- a) istituisce l'Assemblea del Coordinamento;
- b) convoca l'Assemblea del Coordinamento secondo quanto stabilito dal successivo articolo;
- c) adotta i provvedimenti e le iniziative deliberate dall' Assemblea del Coordinamento;
- d) stipula, in virtù della delega conferita degli Enti Convenzionati gli atti necessari alla gestione per perseguire le finalità di cui all'art. 1 e nel rispetto della vigente normativa;
- e) individua al suo interno uno o più figure professionali con funzioni di segreteria tecnico amministrativa:
- f) ha facoltà di individuare e nominare, nell'ambito dei costi operativi del progetto, dopo un bando di evidenza pubblica, una figura professionale con spiccate capacità manageriali ed esperto nel settore del turismo che possa contribuire alla predisposizione ed attuazione del Progetto Territoriale di Sviluppo Turistico.

Per le funzioni a, b, c, d, e, non è prevista alcuna forma di rimborso economico per i costi sostenuti.

ARTICOLO 7

(Assemblea del Coordinamento)

- 1. I soggetti convenzionati assumono le proprie decisioni tramite l'Assemblea del Coordinamento, di seguito denominata Assemblea.
- 2. La Assemblea è costituita da un rappresentante per ogni soggetto pubblico o privato convenzionato.
- 3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria_o da un suo delegato.
- 4. L'assemblea nomina due vicepresidenti, rappresentanti uno il settore pubblico con funzioni vicarie e uno il settore privato, eletti tra i componenti dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

(Sede dell'Assemblea)

L'Assemblea ha sede a Savona presso la Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona, quale ente responsabile del coordinamento.

ARTICOLO 9

(Competenze dell'Assemblea: atti fondamentali)

1. L'Assemblea è titolare della funzione di proposta d'indirizzo generale e di concertazione dell'attività oggetto del presente documento e ad essa spetta deliberare i seguenti atti fondamentali: a) approvazione, nell'ottica di una strategia turistica integrata per sistemi e per territori di un Progetto di Sviluppo Turistico, del Progetto Annuale e di un Piano finanziario di durata triennale, che precisi gli obiettivi e le strategie nonché i tempi di realizzazione e le risorse di cui si avvarrà;

- b) approvazione dei progetti per lo sviluppo turistico, sia quelli di propria iniziativa che quelli proposti dal territorio;
- 2. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per l'Ente Responsabile del coordinamento e per l'Ufficio di Segreteria.

ARTICOLO 10

(Convocazione e funzionamento dell'Assemblea)

- 1. L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno per l'attuazione del presente Accordo ed è formata da un rappresentante per ciascun firmatario del presente Accordo.
- 2. La convocazione è disposta anche su richiesta di almeno un sesto dei soggetti convenzionati. Ciascun soggetto convenzionato può richiedere di mettere all'ordine del giorno proposte e problematiche attinenti l'organizzazione e la gestione del servizio.
- 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o, se questi impossibilitato, dal Vice Presidente vicario. La modalità di convocazione è via e mail tramite posta elettronica certificata.
- 4. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
- 5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli interessati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 6. Nei casi d'urgenza l'Assemblea può essere convocata ventiquattr'ore prima dell'adunanza, mediante mail recante in sintesi gli argomenti da trattare.
- 8. La composizione dell'assemblea varia automaticamente, in caso di cessazione del mandato dei suoi componenti, con l'insediamento dei nuovi Sindaci o Presidenti o rappresentanti di associazioni di categoria.
- 9. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è richiesta invece la presenza di almeno un terzo dei soggetti aderenti.
- 10. Ciascun soggetto pubblico può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega ad altro componente dell'amministrazione comunale.

Potranno fare richiesta di partecipazione alle assemblee in qualità di osservatori, rappresentanti di Enti comunali o Associazioni non sottoscrittori, intenti a vagliare l'adesione al presente Accordo.

- 11. Le decisioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivi.
- 12. Il peso dei voti attribuiti all'Assemblea è così ripartito: 50% alla parte pubblica e 50 % alla parte privata indipendentemente dal numero dei rappresentanti. Più un voto aggiuntivo attribuito all'Ente.

Ogni rappresentante della parte privata dispone di un numero di voti parametrato al numero dei componenti di parte privata.

Ogni rappresentante della parte pubblica dispone di un numero di voti parametrato in funzione del gettito stimato in sede di Previsione di bilancio dell'imposta di soggiorno di ciascun comune aderente (arrotondato all'unità di riferimento).

ARTICOLO 11

(Segreteria Tecnica)

1.Si compone di personale interno della Camera di Commercio ed eventualmente di un Manager Turistico individuato, scelto e nominato dalla Camera di commercio Riviere di Liguria (vedi art.6).

- 2. la Segreteria Tecnica esercita i seguenti compiti:
- a) elabora progetti per lo sviluppo turistico dell'area in esecuzione delle linee strategiche di cui al precedente punto e li sottopone alla approvazione dell'Assemblea;
- b) predispone il Progetto di Sviluppo Turistico e attua, con il Progetto Annuale, la pianificazione funzionale e operativa definita per progetti nonché la pianificazione economico finanziaria;
- c) lavora in stretto contatto con i Comuni e le Associazioni di categoria al fine di armonizzare con il Progetto di Sviluppo Turistico i progetti di derivazione territoriale o associativa per migliorare l'offerta turistica del territorio.
- d) relaziona all'Assemblea sullo stato di avanzamento dei progetti;
- e) determina il fabbisogno finanziario annuale e la destinazione annuale delle spese;
- f) si occupa della gestione amministrativa del presente Accordo di Collaborazione

ARTICOLO 12

(Progetto di Sviluppo Turistico- PST)

Il Progetto di Sviluppo Turistico dovrà contenere:

- l'analisi dell'offerta ovvero dettagliata ricognizione delle risorse turisticamente rilevanti, disponibili sul territorio dei comuni firmatari;
- l'analisi della domanda, cioè dei mercati e dei targets di riferimento;
- le azioni di promozione e commercializzazione individuate per aggredire i mercati targets;
- il quadro complessivo delle iniziative e delle attività da attuare nel triennio di riferimento, frutto delle proposte dei soggetti pubblici e privati del territorio, in forma singola o associata, che perseguono le finalità di sviluppo dell'economia turistica del territorio indicate dalla normativa vigente in materia;
- i soggetti attuatori, le loro funzioni ruoli e compiti;
- la card turistica:
- le risorse necessarie;
- i tempi di realizzazione previsti.

Il Progetto di Sviluppo Turistico deve essere votato dall'Assemblea con almeno il 60% dei voti complessivi.

ARTICOLO 13

(Piano Operativo Annuale)

Il Progetto Operativo Annuale contiene le modalità di attuazione delle iniziative di sviluppo della filiera turistica che si realizzano nell'anno di riferimento, ne individua i soggetti attuatori, le risorse necessarie ed i soggetti cui fanno carico, nei casi in cui nel Progetto Triennale non sia stato possibile precisare tali scelte o nei casi in cui le relative determinazioni debbano essere integrate e modificate.

Il Progetto Annuale deve essere votato dall'Assemblea con almeno il 60% dei voti complessivi.

ARTICOLO 14

(Riparto delle spese di programmazione e gestione amministrativa)

Il costo annuo di funzionamento dell'Accordo di Collaborazione verrà coperto dalla parte pubblica esclusivamente con il 15% del gettito così come stabilito nell'accordo.

Ogni Comune firmatario del presente Accordo si impegna a versare alla Camera di Commercio Riviere di Liguria esclusivamente il 15% del gettito complessivo annuale derivante dalla riscossione della Imposta di Soggiorno Comunale, concordato dai Comuni tenuto conto delle tariffe applicate. Il versamento delle quote avverrà con due scadenze annuali: il 30 agosto e il 30 dicembre compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica cui deve sottostare l'ente in base alla vigente normativa. Le risorse finanziarie derivate dalle quote annuali saranno destinate all'attività di progettazione, programmazione, gestione, realizzazioni di prodotti turistici, azioni di promozione e commercializzazione, attivazione e gestione di card Turistiche, informazioni e implementazioni di servizi al turista, ricerca e sviluppo, con le modalità previste dal Progetto Territoriale di Sviluppo Turistico.

ARTICOLO 15

(Finanziamento)

Fatti salvi i costi di funzionamento indicati al punto precedente coperti con il versamento della quota annuale le risorse finanziarie per l'attuazione del PST potranno essere ricavate da:

- · eventuali altri contributi degli aderenti per specifici progetti
- · contributi regionali per i medesimi progetti
- · contributi per azioni di co-marketing realizzate in collaborazione con Imprese del territorio o altri partner commerciali;
- · sponsorizzazioni a vario titolo;
- · altre forme di finanziamento.

ARTICOLO 16

(Obblighi dei soggetti convenzionati)

I soggetti sottoscrittori delegano la Camera di Commercio Riviere di Liguria ad adottare tutti gli atti formali necessari alla gestione del presente Accordo di collaborazione.

Gli stessi soggetti si impegnano inoltre:

- a fornire informazioni, studi, ricerche o quant'altro necessario alla realizzazione dello scopo comune.
- a supportare con i propri servizi l'attività di coordinamento della Camera di Commercio.

ARTICOLO 17

(Regolamento)

L'Assemblea può approvare un Regolamento interno per dettagliare e regolare meglio il funzionamento dell'Assemblea del Coordinamento e della Segreteria Tecnica

ARTICOLO 18

(Ammissione di nuovi soggetti)

La richiesta di ammissione da parte di nuovi soggetti sarà disciplinata all'interno del Regolamento di funzionamento di cui al precedente art. 17.

ARTICOLO 19

(Recesso)

E' prevista la possibilità di recedere dal presente Accordo a conclusione del Progetto di Sviluppo

Turistico, e comunque entro 8 mesi dalla data di conclusione del Progetto Triennale. Il recedente è comunque tenuto all'assolvimento degli impegni finanziari assunti in relazione al suddetto piano triennale, salvo contrari obblighi di legge. Non è ammessa la restituzione delle somme versate.

ARTICOLO 20 (Esclusione)

Costituiscono motivo di esclusione:

- A) Mancato versamento della quota annuale di cui all'art 13;
- B) Mancato adempimento degli impegni assunti in sede di Assemblea;
- C) Assunzione di comportamenti o atti lesivi dell'immagine del territorio o in conflitto con l'attività del presente Accordo.

L'esclusione di cui alla lettera A e B decorrono dall'anno successivo a quello in cui si è verificato l'inadempimento.

L'esclusione di cui alla lettera C ha effetto immediato.

Ciascun atto di esclusione va votato in Assemblea con il 70% dei voti complessivi.

ARTICOLO 21

(Modifiche all'Accordo)

Qualsiasi modifica al presente Accordo può essere apportata con l'assenso del 80% dei voti complessivi.